

CAMERA DEI DEPUTATI

XVII LEGISLATURA

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

Giovedì 4 febbraio 2016

Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA. – Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli e la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo. *(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione riprende l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2016.

Francesco BOCCIA, presidente, comunica che sono stati ritirati gli emendamenti Ferro 1.49, Fiano 1.168, Parrini 1.64, Melilli 3.1, Moretto 4.28, Marchi 7.49, Marchetti 10.34, Fanucci 12.1, D'Alia 3.17, Tancredi 3.21.

Comunica inoltre che i deputati Guerra, Cenni, Rubinato e Fabbri sottoscrivono l'emendamento Tullo 1.149, come riformulato; il deputato Fragomeli sottoscrive gli emendamenti Fabbri 10.28 e 10.26; la deputata Cenni sottoscrive gli emendamenti Terrosi 1.16 e 1.17 e Guerra 4.64 come riformulato.

Avverte quindi che i relatori hanno presentato le proposte emendative 1.182, 3.65, 3.01, 5.3, 6.36, 7.100, 10.213, 10.214, 11.06 e 12.018, che risultano ammissibili, e con riferimento ai quali sono stati presentati subemendamenti. Con riferimento a tali subemendamenti risulta inammissibile il subemendamento Plangger 0.3.65.2, in quanto reca un contenuto aggiuntivo non riferibile all'emendamento 3.65 dei relatori.

Danilo TONINELLI (M5S) chiede se la Presidente Boldrini abbia risposto alle lettere presentate dal suo gruppo e dal gruppo SI-SEL in merito all'ammissibilità dell'emendamento Carbone 4.20.

Francesco BOCCIA, presidente, rassicura che a breve verrà data lettura della lettera della Presidente Boldrini.

Francesco LAFORGIA (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome della collega Gasparini, esprime parere favorevole sull'emendamento Tullo 1.149, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato. Esprime parere favorevole sull'emendamento Marchi 1.74, evidenziando che l'eventuale approvazione di tale emendamento comporterà l'assorbimento degli identici emendamenti Melilli 1.4, Giorgis 1.34, Quaranta 1.160 e Cenni 1.166, nonché degli identici emendamenti Melilli 1.2, Centemero 1.35, Pastorelli 1.119, Borghi 1.144, Pastorino 1.151, Marcon 1.154 e Cenni 1.175, degli identici emendamenti Centemero 1.32 e Incerti 1.52, e degli identici emendamenti Pastorelli 1.120, Melilli 1.179, Centemero 1.36, Borghi 1.145, Pastorino 1.152, Quaranta 1.155 e Cenni 1.176.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Pagani 1.11, a condizione che alla lettera a) le parole «centoventi giorni» siano sostituite dalle parole «novanta giorni». Propone di mantenere accantonati gli emendamenti Terrosi 1.16 e 1.17. Esprime parere contrario sull'emendamento Guidesi 1.106. Esprime parere favorevole sull'emendamento Duranti 1.162, a condizione che sia

riformulato nello stesso testo degli identici articoli aggiuntivi Albanella 1.06 e Vico 1.07. Esprime parere favorevole sull'emendamento Giulietti 1.72, a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di precisare in seguito. Invita al ritiro dell'emendamento Giulietti 1.73, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ribaudo 1.78. Invita al ritiro dell'emendamento Malpezzi 1.83, esprimendo altrimenti parere contrario. Propone di mantenere accantonato l'emendamento Lupi 1.96. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cinzia Maria Fontana 1.03, evidenziando che l'eventuale approvazione dello stesso comporterà l'assorbimento degli articoli aggiuntivi Patrizia Maestri 1.012, Ginefra 1.09, nonché degli identici articoli aggiuntivi Tancredi 1.01 e Ginefra 1.08. Esprime infine parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Albanella 1.06 e Vico 1.07.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello dei relatori, salvo esprimere parere favorevole sull'emendamento Giulietti 1.73, a condizione che sia riformulato nei termini che saranno successivamente precisati. Esprime poi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cinzia Maria Fontana 1.03 a condizione che siano riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime inoltre parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Albanella 1.06 e Vico 1.07 a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Infine concorda sulle proposte di accantonamento.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che, in assenza di obiezioni, rimangono accantonate le proposte emendative indicate dai relatori.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive l'emendamento Tullo 1.149 e ne accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Rocco PALESE (Misto-CR), Cinzia Maria FONTANA (PD) e Luca PASTORINO (Misto-AL-P) sottoscrivono l'emendamento Tullo 1.149, come riformulato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Tullo 1.149, come riformulato, e Marchi 1.74.

Francesco BOCCIA, presidente, segnala che è stata accettata la riformulazione dell'emendamento Pagani 1.11, proposta dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Pagani 1.11, come riformulato e respingono l'emendamento Guidesi 1.106.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che l'emendamento Duranti 1.162, nonché gli identici articoli aggiuntivi Albanella 1.06 e Vico 1.07, nella loro nuova formulazione, verranno posti in votazione insieme all'articolo aggiuntivo Airaudo 10.09, di cui si propone la medesima riformulazione, quando le Commissioni passeranno all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10.

Cinzia Maria FONTANA (PD) sottoscrive l'emendamento Ribaudo 1.78.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ribaudo 1.78.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI rinnova l'invito al ritiro dell'emendamento Malpezzi 1.83, segnalando che la questione dallo stesso affrontata è già stata risolta in via amministrativa.

Francesco BOCCIA, presidente, prende atto che l'emendamento Malpezzi 1.83 viene ritirato.

Cinzia Maria FONTANA (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.03, proposta dalla rappresentante del Governo.

Rocco PALESE (Misto-CR) e Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Cinzia Maria Fontana 1.03, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Cinzia Maria Fontana 1.03, come riformulato.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che in conseguenza dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Cinzia Maria Fontana 1.03, come riformulato, devono intendersi assorbiti gli articoli aggiuntivi Patrizia Maestri 1.012, Ginefra 1.09 e gli identici articoli aggiuntivi Tancredi 1.01 e Ginefra 1.08.

Annuncia quindi che è pervenuta la lettera della Presidente Boldrini, di cui dà lettura, che conferma l'ammissibilità dell'emendamento Carbone 4.20.

Danilo TONINELLI (M5S) criticando la decisione assunta dalla Presidenza della Camera, osserva come il Parlamento sia così diventato il luogo della violazione delle regole, in cui prevale l'arroganza della maggioranza parlamentare. Ritene, infatti, che l'emendamento Carbone 4.20 non rispetti i principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012.

Francesco BOCCIA, presidente, propone di rinviare la discussione relativa all'emendamento Carbone 4.20, al momento in cui le Commissioni passeranno all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Francesco LAFORGIA (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Piccone 2.9 e Sisto 2.5. Fa presente che l'articolo aggiuntivo Centemero 2.05 risulta precluso in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Giuseppe Guerini 2.3, nella seduta dello scorso 2 febbraio. Esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Sisto 2.06.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Piccone 2.9 e Sisto 2.5, nonché l'articolo aggiuntivo Sisto 2.06.

Francesco LAFORGIA (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime contrario sugli emendamenti Cristian Iannuzzi 3.58 e Losacco 3.13. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bergamini 3.12, Parisi 3.46, Cenni 3.49, Librandi 3.36, Tancredi 3.14, Mariani 3.40 e Misiani 3.8, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Propone di mantenere accantonati gli emendamenti Caparini 3.31, gli identici Pisicchio 3.62, Losacco 3.5 e Palese 3.56, Caparini 3.28, gli identici Pisicchio 3.59, Palese 3.55 e Losacco 3.2, Caparini 3.30, gli identici Pisicchio 3.61, Losacco 3.4 e Palese 3.53, gli identici Palese 3.54, Losacco 3.3, Pisicchio 3.60 e Matarrese 3.39, nonché l'emendamento Caparini 3.29.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello dei relatori, comprese le proposte di accantonamento.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che, in assenza di obiezioni, rimangono accantonate le proposte emendative indicate dai relatori.

Rocco PALESE (Misto-CR) chiede ai relatori e alla rappresentante del Governo se verrà proposta una riformulazione degli emendamenti relativi all'articolo 3, per i quali è stato proposto il mantenimento dell'accantonamento.

Francesco BOCCIA, presidente, segnalando che molti gruppi hanno presentato emendamenti riferiti al finanziamento delle emittenti locali, evidenzia che è in corso di predisposizione una riformulazione complessiva delle proposte emendative alle quali si riferisce l'onorevole Palese.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cristian Iannuzzi 3.58.

Alberto LOSACCO (PD) ritira l'emendamento a sua firma 3.13.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Bergamini 3.12, Parisi 3.46, Cenni 3.49, Librandi 3.36, Tancredi 3.14, Mariani 3.40 e Misiani 3.8, come riformulati.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice per la I Commissione, anche a nome del collega Laforgia, propone di mantenere accantonato l'emendamento Carbone 4.20, con i relativi subemendamenti. Esprime parere favorevole sull'emendamento Giulietti 4.26 e parere contrario sugli emendamenti Melilla 4.82 e Romanini 4.94. Evidenzia che l'eventuale approvazione dell'emendamento Alfreider 4.91, sul quale esprime parere favorevole, comporterà l'assorbimento degli identici emendamenti Gianluca Pini 4.56, Squeri 4.8 e Tancredi 4.41, degli identici emendamenti Biasotti 4.21, Rubinato 4.27, Pizzolante 4.39, Arlotti 4.52, Abrignani 4.72, Latronico 4.85, Pratavia 4.88, De Mita 4.89 e Alfreider 4.82, degli identici emendamenti Lattuca 4.32 e Gianluca Pini 4.57, nonché dell'emendamento De Menech 4.71.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Squeri 4.7, Tancredi 4.40, Guidesi 4.54 e Plangger 4.93 e sull'emendamento Pizzolante 4.37. Esprime parere favorevole sull'emendamento Guerra 4.64, a condizione che sia riformulato nei termini che si riserva di indicare successivamente, nonché sull'emendamento Falcone 4.9, a condizione che sia riformulato nell'identico testo dell'emendamento Villecco Calipari 4.67, sul quale esprime parere favorevole. Al riguardo, evidenzia che la sentenza del Consiglio di Stato, segnalata dai componenti del Movimento 5 Stelle, relativa all'abilitazione necessaria per poter far parte del COCER, non risulterebbe violata dall'approvazione del citato emendamento Villecco Calipari 4.67, in quanto, qualora si dovesse accertare che alcuni membri risultano privi della necessaria abilitazione, si verificherebbe la decadenza dei suddetti membri. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Fanucci 4.16 e sull'articolo aggiuntivo Verini 4.09, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello dei relatori comprese le proposte di accantonamento. Precisa poi che si rimette alla volontà delle Commissioni per quanto concerne l'emendamento Carbone 4.20.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che, in assenza di obiezioni, rimangono accantonate le proposte emendative indicate dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Giulietti 4.26. Respingono successivamente l'emendamento Melilla 4.82.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che è stato ritirato l'emendamento Romanini 4.94.

Le Commissioni approvano l'emendamento Alfreider 4.91.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che dall'approvazione dell'emendamento Alfreider 4.91 deriva l'assorbimento degli identici emendamenti Gianluca Pini 4.56, Squeri 4.8, Tancredi 4.41 e degli ulteriori identici emendamenti Biasotti 4.21, Rubinato 4.27, Pizzolante 4.39, Arlotti 4.52, Abrignani 4.72, Latronico 4.85, Pratavera 4.88, De Mita 4.89 e Alfreider 4.92, nonché degli identici emendamenti 4.54, Lattuca 4.32 e Gianluca Pini 4.57 e dell'emendamento De Menech 4.71.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Squeri 4.7, Tancredi 4.40, Guidesi 4.54 e Plangger 4.93.

Paolo TANCREDI (AP) sottoscrive l'emendamento Pizzolante 4.37 e lo ritira.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che l'emendamento Guerra 4.64 resta accantonato in attesa di riformulazione e che il presentatore dell'emendamento Falcone 4.9 ha accettato la sua riformulazione.

Cinzia Maria FONTANA (PD) sottoscrive l'emendamento Falcone 4.9, così come riformulato nell'identico testo dell'emendamento Villecco Calipari 4.67.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Falcone 4.9, così come riformulato, e Villecco Calipari 4.67. Approvano successivamente, con distinte votazioni, l'emendamento Fanucci 4.16 e l'articolo aggiuntivo Verini 4.09, come riformulato.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che le Commissioni passano ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 7 e precedentemente accantonate. Invita quindi i relatori e il Governo ad esprimere i relativi pareri.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore Laforgia, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Carrescia 7.21 e Marco Di Maio 7.45. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Melilli 7.28. Ricorda poi che l'emendamento 7.35 risulta assorbito dalla precedente approvazione dell'articolo aggiuntivo Cinzia Maria Fontana 1.03, come riformulato. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Catalano 7.70, 7.71 e 7.69, nonché sulla parte ammissibile dell'emendamento Scotto 7.86 e sull'emendamento Zaratti 7.87.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che gli identici emendamenti Carrescia 7.21 e Marco Di Maio 7.45 sono stati ritirati.

Le Commissioni approvano l'emendamento Melilli 7.28.

Ivan CATALANO (SCpI) dopo aver ritirato il suo emendamento 7.70, chiede l'accantonamento della sua proposta emendativa 7.71.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si dichiara disponibile ad un accantonamento dell'emendamento Catalano 7.71, nell'attesa di verifiche che sono in corso.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, l'emendamento Catalano 7.71 viene accantonato.

Ivan CATALANO (SCpI) ritira l'emendamento a sua prima firma 7.69.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Scotto 7.86, per la parte ammissibile, e Zaratti 7.87.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che le Commissioni passano ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 8 e precedentemente accantonate. Invita quindi i relatori e il Governo ad esprimere i relativi pareri.

Francesco LAFORGIA (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome della relatrice Gasparini, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Squeri 8.7, Tancredi 8.14, Grimoldi 8.16 e Librandi 8.33, nell'attesa di una loro riformulazione. Esprime poi parere contrario sull'emendamento Boccadutri 8.13 e parere favorevole sull'emendamento Fanucci 8.6. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Russo 8.3 e propone l'accantonamento dell'emendamento 8.4 Russo, il quale risulterebbe assorbito da un'eventuale approvazione dell'emendamento Tartaglione 11.19.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello dei relatori, anche con riferimento alle proposte di accantonamento.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, si considerano accantonate le proposte emendative sopra indicate dai relatori.

Sergio BOCCADUTRI (PD) ritira il suo emendamento 8.13.

Le Commissioni approvano l'emendamento Fanucci 8.6. Respingono successivamente l'emendamento Russo 8.3.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che le Commissioni passano ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 10 e precedentemente accantonate. Invita quindi i relatori e il Governo ad esprimere i relativi pareri.

Francesco LAFORGIA (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome della relatrice Gasparini, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Melilli 10.25, Centemero 10.62, Tancredi 10.107 e Marcon 10.182. Esprime poi parere contrario sull'emendamento Fabbri 10.27 e sugli identici emendamenti Taricco 10.32, Centemero 10.63, Giovanna Sanna 10.81, Rubinato 10.92, Tancredi 10.108, Librandi 10.142 e Melilla 10.183, nonché sull'emendamento Ferrari 10.55. Ricorda poi che l'emendamento Taricco 10.205 risulta assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Cinzia Maria Fontana 1.03, come riformulato. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Dell'Aringa 10.3 e sugli identici emendamenti D'Incà 10.49, Sandra Savino 10.57, Rubinato 10.87 e Busin 10.111, subordinatamente ad una riformulazione che si riserva di presentare successivamente. Avverte inoltre che, dall'approvazione dei predetti emendamenti, così come riformulati, deriverebbe l'assorbimento dei successivi identici emendamenti D'Incà 10.50, Sandra Savino 10.58, Rubinato 10.88 e Guidesi 10.110. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Fabbri 10.26 e avverte che dall'approvazione del predetto emendamento deriverebbe l'assorbimento del successivo emendamento Fabbri 10.28. Propone poi l'accantonamento, in attesa di una sua riformulazione, dell'emendamento Latronico 10.201 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Lenzi 10.75, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), nonché sull'emendamento Marco Meloni 10.29. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Marco Meloni 10.30 subordinatamente ad una sua riformulazione che si riserva di presentare successivamente. Avverte poi che l'emendamento Dell'Aringa 10.206 risulta

assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Cinzia Maria Fontana 1.03, come riformulato. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Capodicasa 10.33 e sugli identici emendamenti Pastorino 10.169, Pastorelli 10.129, Melilli 10.23, Borghi 10.151, Centemero 10.67 e Melilla 10.177. Esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti D'Alia 10.99 e Melilli 10.16. Ricorda poi che l'emendamento Vignali 10.9 risulta assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Cinzia Maria Fontana 1.03, come riformulato. Invita poi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti Palese 10.2 e Ginato 10.1. Esprime inoltre parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Airaudo 10.09, subordinatamente ad una sua riformulazione che si riserva di presentare successivamente. Ricorda poi che risultano assorbiti dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Cinzia Maria Fontana 1.03, come riformulato, gli identici articoli aggiuntivi Tancredi 10.06, Squeri 10.016 e Lattuca 10.015, nonché gli identici articoli aggiuntivi Losacco 10.01 e Sisto 10.013 e gli articoli aggiuntivi Rampelli 10.03, Fantinati 10.02 e Sisto 10.014. Esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Simonetti 10.012 e sugli identici articoli aggiuntivi Tancredi 10.07 e Squeri 10.017.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello dei relatori, anche con riferimento alle proposte di accantonamento.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Melilli 10.25, Centemero 10.62, Tancredi 10.107 e Marcon 10.182.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte sono stati ritirati l'emendamento Fabbri 10.27 e gli identici emendamenti Giovanna Sanna 10.81, Rubinato 10.92 e Librandi 10.142.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Taricco 10.32, Centemero 10.63 e Melilla 10.183.

Francesco BOCCIA, presidente, prende atto che l'emendamento 10.55 è stato ritirato.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti Dell'Aringa 10.3 e Fabbri 10.26.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte dall'approvazione dell'emendamento Fabbri 10.26 deriva l'assorbimento dell'emendamento Fabbri 10.28. Avverte altresì che è stata accettata la riformulazione dell'emendamento Lenzi 10.75.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) e Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrivono l'emendamento Lenzi 10.75, così come riformulato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Lenzi 10.75, così come riformulato, e l'emendamento Marco Meloni 10.29.

Teresa PICCIONE (PD) sottoscrive l'emendamento Capodicasa 10.33, lo illustra e lo ritira.

Francesco BOCCIA, presidente, prende atto che i presentatori degli identici emendamenti Melilli 10.23 e Borghi 10.151 li ritirano.

Maino MARCHI (PD) auspica un ritiro anche degli emendamenti Pastorino 10.169, Pastorelli 10.129, Centemero 10.67 e Melilla 10.177, in vista di una loro ripresentazione in Assemblea, augurandosi che il Governo possa nel frattempo rivedere il suo parere.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Pastorino 10.169, Pastorelli 10.129, Centemero 10.67 e Melilla 10.177, e approvano gli identici emendamenti D'Alia 10.99 e Melilli 10.16.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che l'emendamento Vignali 10.9 si intende assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Cinzia Maria Fontana 1.03.

Rocco PALESE (Misto-CR) illustra il suo emendamento 10.2, chiedendo al Governo di rivedere il parere su di esso.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI osserva che spetta alle Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio esprimersi sull'argomento con un proprio atto di indirizzo. Fa presente in ogni caso che il Governo si impegna ad approfondire la questione.

Rocco PALESE (Misto-CR), a fronte dell'impegno assunto dal Governo, ritira il suo emendamento 10.2.

Maino MARCHI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Ginato 10.1 e di ritirarlo, esprimendo soddisfazione per quanto testé dichiarato dal Governo a proposito della possibilità per le Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio di esprimersi sull'argomento con un proprio atto di indirizzo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Airaudo 10.09.

Le Commissioni accantonano l'articolo aggiuntivo Airaudo 10.09.

Francesco BOCCIA, presidente, fa presente che gli identici articoli aggiuntivi Tancredi 10.06, Squeri 10.016 e Lattuca 10.015, nonché gli identici articoli aggiuntivi Losacco 10.01 e Sisto 10.013, gli articoli aggiuntivi Rampelli 10.03, Fantinati 10.02 e Sisto 10.014 si intendono assorbiti dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Cinzia Maria Fontana 1.03.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Simonetti 10.012 e gli identici articoli aggiuntivi Tancredi 10.07 e Squeri 10.017.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se si possa passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4, dal momento che un subemendamento all'emendamento Carbone 4.20, del quale occorre valutare l'ammissibilità, è stato ritirato. Fa notare, infatti, che sarebbero venuti meno i presupposti per l'accantonamento delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Francesco BOCCIA, presidente, replicando al collega Toninelli, sottolinea che appare opportuno seguire l'ordine stabilito dal fascicolo, completando prima l'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 11 e 12. Chiede dunque ai relatori di esprimere i relativi pareri.

Francesco LAFORGIA (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Ghizzoni 11.1, limitatamente alla parte ammissibile nonché sull'emendamento Baruffi 11.2. Propone l'accantonamento dell'emendamento Ferraresi 11.16, nonché degli emendamenti Tartaglione 11.19 e 11.20. Esprime infine parere contrario sull'emendamento Romanini 11.27.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Ghizzoni 11.1, limitatamente alla parte ammissibile nonché l'emendamento Baruffi 11.2. Le Commissioni, non essendovi obiezioni, accantonano gli emendamenti Ferraresi 11.16, Tartaglione 11.19 e 11.20.

Francesco BOCCIA, presidente, prende atto che i presentatori dell'emendamento Romanini 11.27 lo ritirano.

Le Commissioni passano all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12.

Francesco LAFORGIA (PD), relatore per la V Commissione, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Cristian Iannuzzi 12.2, esprimendo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Malpezzi 12.011, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato. Invita al ritiro i presentatori degli identici articoli aggiuntivi Alberto Giorgetti 12.02 e Tancredi 12.09, nonché dell'articolo aggiuntivo Gigli 12.015.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Tino IANNUZZI (PD) riformula l'articolo aggiuntivo Malpezzi 12.011 nei termini riportati in allegato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Cristian Iannuzzi 12.2 e approvano l'articolo aggiuntivo Malpezzi 12.011, così come riformulato.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Alberto Giorgetti 12.02 e Tancredi 12.09 si intendono assorbiti dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Cinzia Maria Fontana 1.03, mentre l'articolo aggiuntivo Gigli 12.015 si intende assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Malpezzi 12.011, così come riformulato.

Francesco BOCCIA, presidente, avvisa che le Commissioni passeranno all'esame di proposte emendative riferite all'articolo 1 e precedentemente accantonate.

Francesco LAFORGIA (PD), relatore per la V Commissione, esprime, anche a nome della collega Gasparini, parere favorevole sugli emendamenti Terrosi 1.17 e, Giulietti 1.72 e 1.73 purché riformulato nei termini riportati in allegato.

Cinzia Maria FONTANA (PD) sottoscrive l'emendamento Terrosi 1.17 e lo riformula nei termini riportati in allegato.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere favorevole sull'emendamento Terrosi 1.17, così come riformulato. Sottolinea che l'emendamento si riferisce a una proroga già contenuta nel provvedimento e riguarda i contratti atipici che insistono sulle Province e già oggetto di una disposizione del decreto legge mille proroghe dell'anno scorso, l'articolo 14.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrive l'emendamento Terrosi 1.17.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrive l'emendamento Terrosi 1.17.

Le Commissioni approvano l'emendamento Terrosi 1.17, così come riformulato.

Giampiero GIULIETTI (PD) riformula i propri emendamenti 1.72 e 1.73 nei termini riportati in allegato.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere favorevole sugli emendamenti Giulietti 1.72 e 1.73 così come riformulati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Giulietti 1.72 e 1.73, così come riformulati.

Francesco BOCCIA, presidente, avvisa che le Commissioni passeranno all'esame dell'emendamento Latronico 10.201, precedentemente accantonati.

Francesco LAFORGIA (PD), relatore per la V Commissione, esprime, anche a nome della collega Gasparini, parere favorevole sull'emendamento Latronico 10.201, purchè riformulato nei termini riportati in allegato.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) riformula il proprio emendamento 10.201 nei termini riportati in allegato.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere favorevole sull'emendamento Latronico 10.201 così come riformulato.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrive l'emendamento Latronico 10.201.

Le Commissioni approvano l'emendamento Latronico 10.201, così come riformulato.

Francesco BOCCIA, presidente, avvisa che le Commissioni passeranno all'esame dell'emendamento Tartaglione 11.20, precedentemente accantonato.

Francesco LAFORGIA (PD), relatore per la V Commissione, esprime, anche a nome della collega Gasparini, parere favorevole sull'emendamento Tartaglione 11.20, purchè riformulato nei termini riportati in allegato.

Tino IANNUZZI (PD), in qualità di cofirmatario, riformula l'emendamento Tartaglione 11.20 nei termini riportati in allegato.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere favorevole sull'emendamento Tartaglione 11.20 così come riformulato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Tartaglione 11.20, così come riformulato.

Francesco BOCCIA, presidente, avvisa che le Commissioni passeranno all'esame dell'emendamento Carbone 4.20, e dei relativi subemendamenti precedentemente accantonati. Avvisa che i subemendamenti Cecconi 0.4.20.1 e 0.4.20.2 sono stati ritirati dai presentatori.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice per la I Commissione, anche a nome del collega Laforgia, esprime parere contrario sul subemendamento Cecconi 0.4.20.3 e parere favorevole sull'emendamento Carbone 4.20.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si rimette alle Commissioni.

Danilo TONINELLI (M5S) chiede ai presentatori quale sia la vera ratio dell'emendamento Carbone 4.20.

Ernesto CARBONE (PD) rileva che l'emendamento proroga, per gli esercizi relativi agli anni 2013 e 2014, il termine previsto dall'articolo 4, comma 9, della legge n. 96 del 2012, la legge sul finanziamento dei partiti, per la trasmissione dei propri bilanci alla Commissione istituita dalla medesima legge. Osserva che la norma non si riferisce solo ai partiti iscritti nel prescritto registro al fine di poter richiedere il finanziamento, ma a tutti i partiti e movimenti politici. Alla base di tale norma è infatti un'esigenza di garanzia di trasparenza, come recita la rubrica del medesimo articolo 9. In questa norma non era però prevista una sanzione che si propone di inserire con la seconda parte dell'emendamento 4.20 per renderla realmente efficace, proprio a garanzia del principio di trasparenza. Non comprende, quindi, l'opposizione dei colleghi del gruppo del Movimento 5 Stelle ai quali ricorda che lo stesso OCSE ha chiesto l'applicazione di sanzioni ai partiti che non garantiscono la trasparenza.

Danilo TONINELLI (M5S) fa rilevare che nel testo della legge n. 96 del 2012 antecedente alle modifiche apportate dal decreto-legge Letta era prevista una sanzione ed era quella del non poter accedere al contributo diretto che non esiste più. Rimane, tuttavia, a suo avviso, implicita la sanzione di non poter accedere al contributo indiretto. Il Movimento 5 Stelle non vuole alcun contributo pubblico e per questa ragione non ritiene di dover presentare il proprio rendiconto e pagare lautamente un professionista per redigerlo. Oltretutto si tratterebbe di un bilancio fatto di zeri perché gli unici contributi riguardano quei pochi eventi organizzati dal Movimento. La norma proposta dall'emendamento Carbone è una norma contro il Movimento 5 Stelle perché non accetta i metodi usati dagli altri partiti. Invita dunque i colleghi a non dire cose del tutto false.

Ernesto CARBONE (PD) fa osservare al collega Toninelli che non si possono confondere i due piani, quello del finanziamento riservato ai partiti iscritti nel registro con l'obbligo di avere il proprio statuto e quello della trasparenza dei bilanci, che riguarda tutti i partiti. Se è legittimo non accettare finanziamenti pubblici, questo non esime dal presentare i propri bilanci, anche se privi di spese e ricavi.

Emanuele FIANO (PD) ricorda al collega Toninelli che i partiti e movimenti politici non sono una cosa a sé stante e sono organi di carattere costituzionale come prevede l'articolo 49 della Costituzione. Proprio per questo devono essere una casa di vetro per i cittadini e la cosa vale per tutti, anche per il Movimento 5 Stelle. Fa osservare al collega che anche l'organizzazione di pochi eventi comporta alcune spese delle quali bisogna dar conto ai cittadini.

Andrea CECCONI (M5S), nel replicare al collega Fiano, osserva che il suo gruppo non accetta lezioni di moralità da partiti come il partito democratico. Quanto ai bilanci del Movimento 5 Stelle, sottolinea come lo stesso non si finanzia con il blog di Beppe Grillo che ha un bilancio a sé stante, come d'altronde avviene per l'Unità in rapporto al Partito Democratico. Sulle donazioni dei privati, desidera informare i colleghi che queste vengono fatte non al Movimento 5 Stelle ma a comitati elettorali o promotori, ad esempio, di referendum o altre iniziative, comitati con propri bilanci e che quando si sciolgono lasciano i propri residui ad altri comitati che subentrano. È tutto visibile e trasparente ed è per questo che il bilancio del Movimento 5 Stelle è pari a zero. Non si tratta di un gioco di scatole cinesi, come sostiene qualche collega del Partito Democratico, al quale ricorda che ruolo abbiano le fondazioni nel rapporto con il Partito Democratico medesimo.

Arturo SCOTTO (SI-SEL) concorda con quanto affermato dai colleghi Carbone e Fiano, ritenendo inoltre che sia stato un errore l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti che rischia di farli diventare uno strumento in mano a quei pochi che hanno maggiori risorse, come

dimostrano le primarie americane. Concorda anche con la necessità di una sanzione per la mancata trasmissione dei propri bilanci, ma non ritiene che la sede del decreto legge mille proroghe sia quella più adatta. Proprio per questo il suo gruppo aveva chiesto alla Presidente della Camera di rivedere il giudizio di ammissibilità dell'emendamento Carbone 4.20 formulato dai presidenti delle Commissioni riunite I e V. Ritiene che la sede più adatta sia quella di esame di proposte di legge in materia di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Ritiene, infatti, che debba essere evitato uno scontro ideologico e che questa norma appaia come una norma contro qualcuno.

Danilo TONINELLI (M5S) desidera lasciare agli atti che nessuno può accusare il Movimento 5 Stelle di avere patrimoni nascosti e poco chiari. Ricorda anche lui ai colleghi del Partito Democratico l'esistenza poco chiara delle fondazioni ed altri episodi altrettanto poco chiari, come la titolarità dei debiti dell'Unità e di una sede storica del partito.

Emanuele FIANO (PD) osserva che nessuno ha accusato qualcuno di avere comportamenti poco chiari ma si chiedono solo atti di trasparenza. Ricorda al collega Scotto che a breve la I Commissione avvierà l'esame delle proposte di legge in materia di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, ma rileva che la trasparenza prescinde dall'organizzazione.

Maino MARCHI (PD) concorda con il collega Toninelli che non si possono avanzare accuse ad altri colleghi, ma lo invita a far sì che tale comportamento sia esteso anche ai lavori dell'Assemblea, e ai deputati del suo gruppo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Cecconi 0.4.20.3 e approvano l'emendamento Carbone 4.20 (vedi allegato 2).

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice per la I Commissione, anche a nome del relatore Laforgia, esprime parere contrario sul subemendamento Segoni 0.1.182.1 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.182 dei relatori. Annuncia inoltre, anche a nome del relatore Laforgia, il ritiro dell'emendamento 3.65 a firma dei relatori, sottolineando tuttavia come esso abbia ad oggetto un comparto che sta vivendo una grave crisi occupazionale e rispetto al quale appare pertanto urgente un intervento coerente da parte del Governo. Avverte che, a seguito del ritiro della predetta proposta emendativa, sono da intendersi conseguentemente improcedibili i subemendamenti Crippa 0.3.65.1 e Plangger 0.3.65.2 ad esso riferiti. Esprime parere contrario sul subemendamento Guidesi 0.3.01.1 e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3.01 dei relatori, esprime parere contrario sul subemendamento Guidesi 0.5.3.1, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 5.3 e 6.36 dei relatori, esprime parere contrario sui subemendamenti Franco Bordo 0.7.100.1, 0.7.100.2 e 0.7.100.3, mentre raccomanda l'approvazione degli emendamenti 7.100, 10.213 e 10.214 dei relatori. Esprime inoltre parere contrario sui subemendamenti Pastorino 0.11.06.5, Marcon 0.11.06.1, Pastorino 0.11.06.4, Marcon 0.11.06.2 e 0.11.06.3, mentre raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 11.06 dei relatori. Esprime, infine, parere contrario sul subemendamento Pisicchio 0.12.018.1 mentre raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.12.018.2 dei relatori e dell'articolo aggiuntivo 12.018 dei relatori.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello del relatore, dichiarando l'impegno del Governo ad assumere le opportune iniziative volte ad assicurare una soluzione alle questioni oggetto dell'emendamento 3.65 dei relatori testé ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Segoni 0.1.182.1, approvano l'emendamento 1.182 dei relatori, respingono il subemendamento Guidesi 0.3.01.1, approvano l'articolo aggiuntivo 3.01 dei relatori, respingono il subemendamento Guidesi 0.5.3.1,

approvano gli emendamenti 5.3 e 6.36 dei relatori, respingono i subemendamenti Franco Bordo 0.7.100.1, 0.7.100.2 e 0.7.100.3 ed approvano l'emendamento 7.100 dei relatori.

Laura CASTELLI (M5S) evidenzia come l'emendamento 7.100 dei relatori testé approvato sembrerebbe risultare privo della necessaria copertura finanziaria relativamente alla annualità 2019.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che il Fondo in questione reca uno stanziamento pari a 50 milioni di euro anche per l'anno 2019.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano quindi gli emendamenti 10.213 e 10.214 dei relatori e respingono il subemendamento Pastorino 0.11.06.5.

Arturo SCOTTO (SI-SEL) illustra il subemendamento Marcon 0.11.06.1, ispirato ad un criterio di buon senso e finalizzato a consentire al comune di Napoli di svolgere un ruolo positivo, in collaborazione con le strutture del Governo, nell'opera di rigenerazione urbana della delicata area di Bagnoli.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Marcon 0.11.06.1, Pastorino 0.11.06.4 e Marcon 0.11.06.2.

Arturo SCOTTO (SI-SEL) condivide le finalità sottese al subemendamento Marcon 0.11.06.3, volto a prevedere che il soggetto attuatore acquisisca anche la proposta del comune di Napoli in sede di predisposizione del programma di rigenerazione urbana, tenendo conto non solo degli aspetti concernenti lo sviluppo dei territori interessati ma anche dei profili di tutela della salute pubblica dei cittadini ivi residenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Marcon 0.11.06.3, approvano l'articolo aggiuntivo 11.06 dei relatori, respingono il subemendamento Pisicchio 0.12.018.1 ed approvano il subemendamento 0.12.018.2 dei relatori nonché l'articolo aggiuntivo 12.018 dei relatori, nel testo subemendato.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che le Commissioni procederanno ora all'esame delle proposte emendative tuttora accantonate, per le quali risultano pervenute le riformulazioni preannunciate dai relatori e dal Governo e sulle quali il parere è pertanto da intendersi favorevole, subordinatamente all'accoglimento delle riformulazioni medesime. Ciò premesso prende atto che i presentatori accolgono, rispettivamente, la riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Albanella 1.06 e Vico 1.07, nei termini riportati in allegato. Avverte, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Albanella 1.06, come riformulato, viene sottoscritto dal deputato Palese. Prende, altresì, atto che i presentatori accolgono la riformulazione dell'emendamento Duranti 1.162 e dell'articolo aggiuntivo Airaudò 10.09, nei termini indicati dai relatori. Avverte che tali proposte emendative, come riformulate, assumeranno la numerazione, rispettivamente, di 1.013 e di 1.014 e saranno poste in votazione insieme agli identici articoli aggiuntivi Albanella 1.06 e Vico 1.07, come riformulati.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Albanella 1.06, Vico 1.07, Duranti 1.013 (nuova formulazione dell'emendamento 1.162) e Airaudò 1.014 (nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 10.09), così come riformulati.

Francesco BOCCIA, presidente, prende atto che i presentatori accolgono, rispettivamente, la riformulazione degli identici emendamenti Rubinato 10.87, D'Incà 10.49, Sandra Savino 10.57 e Busin 10.111, nei termini riportati in allegato.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia come la riformulazione testé accolta degli identici emendamenti in questione consenta di affrontare efficacemente il tema concernente l'applicazione del regime IVA agli organismi di formazione professionale.

Simonetta RUBINATO (PD) esprime apprezzamento per l'operato del Governo nella individuazione di una soluzione adeguata al tema trattato dagli emendamenti in esame.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Rubinato 10.87, D'Incà 10.49, Sandra Savino 10.57 e Busin 10.111, così come riformulati.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che, a seguito della votazione testé svolta, sono da intendersi assorbiti gli identici emendamenti D'Incà 10.50, Sandra Savino 10.58, Rubinato 10.88 e Guidesi 10.110.

Francesco BOCCIA, presidente, prende atto che il presentatore accoglie la riformulazione dell'emendamento Ferraresi 11.16, nei termini riportati in allegato.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI osserva che la riformulazione dell'emendamento Ferraresi 11.16, la cui copertura finanziaria è assicurata a valere sulle risorse delle contabilità speciali della regione Emilia-Romagna, consente di porre rimedio ad una situazione avente ad oggetto un numero limitato di persone che tuttavia in passato non hanno potuto godere di taluni benefici previsti dalla normativa. Ricorda, altresì, come la soluzione individuata faccia seguito ad un impegno assunto in precedenza dal Governo attraverso l'accoglimento di uno specifico ordine del giorno.

Vittorio FERRARESI (M5S) esprime apprezzamento per la soluzione individuata attraverso la riformulazione dell'emendamento a sua firma 11.16.

Davide BARUFFI (PD) ringrazia la sottosegretaria De Micheli per l'impegno profuso nella ricerca di una soluzione appropriata che ha quindi trovato esplicitazione nella riformulazione dell'emendamento Ferraresi 11.16.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ferraresi 11.16, così come riformulato.

Assunta TARTAGLIONE (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 11.19 a sua prima firma.

Le Commissioni approvano l'emendamento Tartaglione 11.19, come riformulato.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Tartaglione 11.19, come riformulato, l'emendamento Russo 8.4 deve ritenersi assorbito.

Avverte altresì che i relatori hanno presentato l'emendamento 8.41, che sostanzialmente riformula gli identici emendamenti Squeri 8.7, Tancredi 8.14 e Grimoldi 8.16. Avverte inoltre che i gruppi hanno rinunciato alla presentazione di subemendamenti all'emendamento 8.41 dei relatori.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere favorevole sull'emendamento 8.41 dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 8.41 dei relatori.

Marco MELONI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua firma 10.30.

Le Commissioni approvano l'emendamento Marco Meloni 10.30, come riformulato.

Ivan CATALANO (SCpI), prendendo atto del parere contrario espresso da relatori e dal Governo sull'emendamento a sua prima firma 7.71, chiede che lo stesso venga comunque posto in votazione e segnala che l'emendamento sospende l'efficacia della normativa antiabusivismo nello svolgimento dell'attività di noleggio con conducente, di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 207 del 2008.

Le Commissioni respingono l'emendamento Catalano 7.71.

Mauro GUERRA (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 4.64 a sua prima firma (vedi allegato 2), pur osservando che essa risolve solo formalmente il problema dei bilanci dei comuni istituiti a seguito di processi di fusione e lo fa con esclusivo riferimento all'anno 2016, non tenendo conto del fatto che i bilanci comunali sono pluriennali. Segnala la necessità che la questione delle fusioni di comuni e della loro disciplina venga presto affrontata in maniera esaustiva.

Francesco BOCCIA, presidente, condivide quanto osservato dall'onorevole Guerra in ordine alla necessità di affrontare finalmente in maniera sistematica la questione relativa ai bilanci dei comuni istituiti a seguito di processi di fusione.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) sottoscrive l'emendamento Guerra 4.64, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Guerra 4.64, come riformulato.

Francesco BOCCIA, presidente, avvisa che le Commissioni passeranno all'esame di proposte emendative riferite all'articolo 3 e precedentemente accantonate.

Francesco LAFORGIA (PD), relatore per la V Commissione, esprime, anche a nome della collega Gasparini, parere favorevole sugli identici emendamenti Losacco 3.2, Pisicchio 3.59 e Palese 3.55, purché riformulati nei termini riportati in allegato. Invita al ritiro di tutte le restanti proposte emendative in quanto a suo avviso assorbite dall'eventuale approvazione degli identici emendamenti Losacco 3.2, Pisicchio 3.59 e Palese 3.55 se riformulati.

Francesco BOCCIA, presidente, prende atto che i presentatori degli emendamenti Losacco 3.2, Pisicchio 3.59 e Palese 3.55 riformulano gli emendamenti nei termini riportati in allegato.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere favorevole sugli emendamenti Losacco 3.2, Pisicchio 3.59 e Palese 3.55, così come riformulati.

Laura CASTELLI (M5S) chiede quale sia la proroga contenuta negli emendamenti riformulati.

Francesco BOCCIA, presidente, rileva che la proroga riguarda un fondo inserito nella legge di stabilità.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ritiene che il comma 2-bis non sia conseguente al comma 2 del provvedimento.

Francesco BOCCIA, presidente, precisa che la riformulazione è in linea con gli emendamenti originali.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI osserva che il meccanismo è quello usato per le risorse 2015 del Fondo che vanno a compensare le risorse del 2014. La proroga quindi è nella legge di stabilità n. 190 del 2015. La seconda parte degli emendamenti riformulati determina le modalità con le quali reperire i fondi.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ritiene chiari gli effetti della norma, ma ribadisce i suoi dubbi sulla conseguenzialità della seconda parte degli emendamenti riformulati rispetto alla prima.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente della I Commissione, chiarisce che secondo la giurisprudenza costituzionale e, in particolare, la sentenza n. 22 del 2012, in un decreto di proroghe di termini è possibile inserire qualsiasi proroga di termini legislativi anche se relativi a materie diverse da quelle disciplinate nel testo originario del decreto. Per questi motivi, gli emendamenti sono stati ritenuti ammissibili.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) precisa che le sue osservazioni erano riferite non all'ammissibilità ma alla congruità degli emendamenti che, a suo avviso, dovevano essere inseriti in un'altra parte del provvedimento.

Francesco CARRIERO (M5S) osserva, in merito al contenuto degli emendamenti e delle loro riformulazioni, che anche dalla provenienza politica dei firmatari sono chiare le modalità di sostegno alle TV locali e si configurano quasi come un aiuto di Stato.

Francesco BOCCIA, presidente, fa rilevare al collega Sorial che l'articolo 3 riguarda proroghe di provvedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico e quindi la collocazione degli emendamenti è, a suo avviso, corretta.

Maino MARCHI (PD) concorda con il presidente Boccia.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Losacco 3.2, Pisicchio 3.59 e Palese 3.55, così come riformulati.

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che gli emendamenti Caparini 3.31, Pisicchio 3.62, Losacco 3.5, Palese 3.56, Caparini 3.28 e 3.30, Pisicchio 3.61, Losacco 3.4, Palese 3.53 e 3.54, Losacco 3.3, Pisicchio 3.60, Matarrese 3.39 e Caparini 3.29 sono assorbiti dall'approvazione degli emendamenti Losacco 3.2, Pisicchio 3.59 e Palese 3.55, così come riformulati.

Francesco LAFORGIA, relatore per la V Commissione, fa presente che all'emendamento 8.41 dei relatori, approvato dalle Commissioni, occorre apportare alcune correzioni di coordinamento, a seguito delle quali il contenuto dell'emendamento risulta il seguente: «All'articolo 8, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Conseguentemente, fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, bandite dalla Consip SPA il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile, n. 152, sono ridotte del 50 per cento».

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che al testo dell'emendamento Giulietti 1.72, approvato dalle Commissioni, occorre apportare, ai fini di coordinamento, alcune integrazioni, a seguito delle quali il contenuto dell'emendamento risulta il seguente: All'articolo 1, dopo il comma 10, aggiungere il seguente: 10-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, al comma 14, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di prorogare per il triennio 2016, 2017 e 2018 le attività tecnico-amministrative volte ad ultimare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate dell'Umbria, la regione Umbria e i relativi comuni coinvolti sono autorizzati a stipulare, con risorse proprie e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per un periodo massimo di tre anni, contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti strettamente necessari al completamento delle predette attività di ricostruzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni assunzionali e finanziarie, nonché dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

Francesco BOCCIA, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Avverte, inoltre, che sono da considerarsi respinti gli emendamenti accantonati e successivamente non esaminati. Propone le seguenti correzioni di forma:

All'articolo 1, comma 8, dopo le parole: «All'articolo 2223, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al».

All'articolo 2, comma 2, le parole: «All'articolo 13 dell'Allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 13 delle norme di attuazione di cui all'allegato 2».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 43, comma 12, del» sono inserite le seguenti: «testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al»;

al comma 2:

all'alinea, la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;

al capoverso 3-ter, lettera b), dopo le parole: «7 agosto 2012» sono aggiunte le seguenti: «, n. 134».

All'articolo 4, comma 2, le parole: «prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione degli incendi».

All'articolo 6, comma 3, capoverso 16, primo periodo, le parole: «costituiscono riferimento fino» sono sostituite dalle seguenti: «costituiscono riferimento, fino».

All'articolo 7:

al comma 2, alinea, dopo le parole: «All'articolo 253 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al»;

al comma 3, dopo le parole: «All'articolo 189, comma 5, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

al comma 4, dopo le parole: «all'articolo 357, comma 27, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 9, la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «previsti»;

al comma 11, le parole: «il termine previsto ai sensi del predetto articolo» sono sostituite dalle seguenti: «il termine previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2015,».

All'articolo 8:

alla rubrica, le parole: «dell'ambiente,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente e»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «, sono aggiunti i seguenti commi» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

al capoverso 3-ter, le parole: «, dell'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta del presente decreto ovvero ai sensi dell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto» sono

sostituite dalle seguenti: «della parte I dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto ovvero ai sensi della parte II dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto» e le parole: «nell'Allegato II, parte II,» sono sostituite dalle seguenti: »nella parte II dell'allegato II».

All'articolo 10:

al comma 7, la parola: «aggiunte» è sostituita dalla seguente: «inserite»;

al comma 8, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo».

Le Commissioni approvano la proposta di coordinamento formale.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, deputata Daniela Matilde Maria Gasparini per la I Commissione e Francesco Laforgia per la V Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco BOCCIA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

EMENDAMENTI 1. 182, 3. 65, 3. 01, 5. 3, 6. 36, 7. 100, 10. 213, 10. 214, 11. 06 E 12. 018 DEI
RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI
ART. 1.

Subemendamento all'emendamento 1.182 dei relatori

Al comma 10-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: All'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo periodo le parole: «non può comunque essere superiore a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «non può comunque essere superiore a sei anni».

0. 1. 182. 1. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Ai fini della procedura di chiamata di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il termine per la emanazione dei decreti previsti dall'articolo 16, il comma 2 e comma 3, lettera a), della medesima legge, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2016.

10-ter. All'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «non rinnovabili» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016».

10-quater. Le Università sono autorizzate, pertanto, a prorogare fino al 31 dicembre 2016, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all'abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012 o 2013. Ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti della medesima tipologia, gli assegni di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono equipollenti a quelli di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

1. 182. I Relatori.

ART. 3.

Subemendamenti agli emendamenti 3.65 e 3.01 dei relatori

Sostituire le parole: 31 dicembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2019.

0. 3. 65. 1. Crippa, Caso, Nuti.

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 151 è aggiunto il seguente:

«151-bis. All'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento» sono inserite le seguenti: «In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può optare per spalmare la restituzione del bilancio economico fra i maggiori e minori incentivi ricevuti al 31 dicembre 2015 in applicazione di quanto precedentemente disposto, spalmandoli uniformemente, mese per mese, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di dieci anni a partire dal 1o gennaio 2016».

0. 3. 65. 2. Plangger.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 149, le parole: « 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021»;

b) al comma 150, le parole: «dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, agli impianti di nuova costruzione di pari potenza» sono sostituite dalle seguenti:

«dall'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012».

3. 65. I Relatori.

All'emendamento 3.01 dei Relatori, alla lettera b), capoverso 5-bis, sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 1,5 milioni le parole: 2 milioni con le seguenti: 1 milione e le parole: 1 milione con le seguenti: 500 mila euro.

0. 3. 01. 1. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 31-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di proseguire le attività di sperimentazione, alla scadenza del triennio individuato dal comma 2 l'operatività della scuola è prorogata per un ulteriore triennio»;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. Per il finanziamento delle attività della scuola per il triennio di cui al comma 2-bis, ad integrazione delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Ai relativi oneri si provvede quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204»;

c) al comma 6, dopo le parole: «Allo scadere del triennio» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2-bis»;

3. 01. I Relatori.

ART. 5.

Subemendamento all'emendamento 5.3 dei relatori

All'emendamento 5.3 dei Relatori sostituire la cifra: 500.000 con la seguente: 150.000.

0. 5. 3. 1. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché l'attività della struttura di supporto ivi prevista,», le parole: «è assicurato» sono sostituite dalle seguenti: «sono assicurati» e la cifra: «100.000» è sostituita dalla seguente: «500.000»;

b) al secondo periodo, le parole: «Dal 1o gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 1o gennaio 2017».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 5 con la seguente: Proroghe in materia di beni e attività culturali e turismo.

5. 3. I Relatori.

ART. 6.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Anche per l'anno 2016 è prorogata l'individuazione, come regioni di riferimento, di quelle stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015, e per la determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità sono altresì confermati i costi pro-capite per livelli assistenziali delle regioni di riferimento rilevati dai modelli LA 2013, nonché i medesimi pesi per classi di età adottati in sede di determinazione dei fabbisogni standard regionali per l'anno 2015».

6. 36. I Relatori.

ART. 7.

Subemendamenti all'emendamento 7.100 dei relatori

All'emendamento 7.100 dei relatori, sopprimere il primo e il secondo periodo.

0. 7. 100. 1. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Folino, Scotto, Pellegrino, Zaratti.

All'emendamento 7.100 dei relatori, sopprimere il primo e il terzo periodo.

0. 7. 100. 2. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Folino, Scotto, Pellegrino, Zaratti.

All'emendamento 7.100 dei relatori, sopprimere il primo periodo.

0. 7. 100. 3. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Folino, Scotto, Pellegrino, Zaratti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. L'entrata in vigore delle misure di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è differita al 1o gennaio 2017. Conseguentemente al Fondo di cui al citato articolo 1, comma 866, confluiscono le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le annualità 2017, 2018 e 2019. Per le risorse relative agli anni 2015 e 2016 si applicano le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 1, comma 223, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. 100. I Relatori.

ART. 10.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 15 dicembre 2014, n. 186, sono prorogate al 31 dicembre 2016 al fine di consentire l'integrale passaggio di tutto il personale nella Sezione Dogane del ruolo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con conseguente soppressione delle distinte Sezioni all'interno del ruolo unico del personale non

dirigenziale, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10. 213. I Relatori.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di Polizia, nelle more del perfezionamento del decreto di cui all'articolo 43 della legge 10 aprile 1981, n.121, sono prorogati all'anno 2016 i limiti massimi stabiliti dall'analogo decreto relativo all'anno 2015.

10. 214. I Relatori.

ART. 11.

Subemendamenti all'emendamento 11.06 dei relatori

All'articolo aggiuntivo 11.06 dei Relatori, al comma 1 sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.

0. 11. 06. 5. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri.

All'articolo aggiuntivo 11.06 dei Relatori al comma 3, lettera a), sostituire le parole: al comma 12, le parole da, con le seguenti: al comma 12, primo periodo, dopo le parole: in stato di fallimento sono aggiunte le seguenti: fatti salvi i diritti del Comune di Napoli, e le parole da.

0. 11. 06. 1. Marcon, Quaranta, Melilla, Costantino, Scotto, Giancarlo Giordano.

All'articolo aggiuntivo 11.06 dei Relatori comma 3, lettera a) sostituire le parole da: La trascrizione del decreto di trasferimento fino a: per i costi della bonifica con le seguenti: Il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale società in house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro la data del 30 settembre 2015, è trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una società per azioni, il cui capitale azionario potrà essere aperto ad altri soggetti che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario straordinario del Governo. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A. è riconosciuto dalla società costituita dal Soggetto Attuatore un importo determinato sulla base del valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio alla data del trasferimento della proprietà, che potrà essere versato mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla società, il cui rimborso è legato all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti, secondo le modalità indicate con il decreto di nomina del Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Successivamente alla trascrizione del decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A., sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere ed imposta.

Conseguentemente sopprimere la lettera b) e la lettera c).

0. 11. 06. 4. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri.

All'articolo aggiuntivo 11.06 dei Relatori, al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis. Con decorrenza dalla data di nomina, secondo quanto disposto dal precedente comma 5, il Commissario straordinario di Governo, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione, subentra, ai sensi dell'articolo 2112 c.c., in tutti i contratti di lavoro dipendente facenti capo alla Bagnolifutura SpA alla data della dichiarazione del fallimento, con la sola eccezione di quelli per i quali si sia già perfezionata la procedura di mobilità di cui all'articolo 1, commi 563 e seguenti della legge n. 147 del 2013. Il Commissario Straordinario, con decorrenza dalla data di nomina del Soggetto Attuatore, di cui al comma 6, trasferirà a quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 2112 c.c., tutti i contratti di lavoro in cui era subentrato».

0. 11. 06. 2. Marcon, Quaranta, Melilla, Costantino, Scotto, Giancarlo Giordano.

All'articolo aggiuntivo 11.06 dei Relatori, al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis. Dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:

«13-ter. Ai fini della puntuale definizione della proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore, acquisisce la Proposta del Comune di Napoli, nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti e dei vincoli territoriali esistenti, con particolare considerazione della indicazione della Protezione Civile dell'area come zona rossa ad alto rischio vulcanico in fase di preallarme arancione, e nel rispetto della legge Regionale n. 21 del 2003; approvata con delibera del Consiglio Comunale, dopo ampia e documentata consultazione pubblica dei cittadini. La Proposta del Comune di Napoli ha valore prioritario nelle definizioni delle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità ambientale ed economica».

0. 11. 06. 3. Marcon, Quaranta, Melilla, Costantino, Scotto, Giancarlo Giordano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato di sessanta giorni.

2. Entro il termine di trenta giorni dall'approvazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, o di stralci di detto programma relativi ad interventi urgenti o propedeutici, le risorse residue dei fondi stanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il Sito di Interesse Nazionale «Bagnoli-Coroglio» ed erogati al Comune di Napoli, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono destinate al finanziamento dei medesimi interventi, secondo gli indirizzi della cabina di regia di cui al comma 13 del medesimo articolo 33.

3. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, le parole da: «Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una società per azioni,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «La trascrizione del decreto di trasferimento al Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura SpA è riconosciuto un importo corrispondente al valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti, rilevato dall'Agenzia del Demanio alla data del trasferimento della proprietà. Tale importo viene versato alla

curatela fallimentare mediante strumenti finanziari, di durata non superiore a quindici anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, emessi su mercati regolamentati dal Soggetto Attuatore, anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8. L'emissione degli strumenti finanziari di cui al presente comma non comporta l'esclusione dai limiti relativi al trattamento economico stabiliti dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni. Dalla trascrizione del decreto di trasferimento e alla consegna dei suddetti titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura SpA, sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del predetto decreto, da effettuarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, e gli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere ed imposta. Il Soggetto Attuatore ha diritto all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili ad esso trasferiti, secondo le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della determinazione del valore suddetto da parte dell'Agenzia del Demanio. Restano fermi gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro aventi causa a titolo di responsabilità per i costi della bonifica»;

b) il comma 13.1 è abrogato;

c) al comma 13-quater le parole: «ovvero della società da quest'ultimo costituita» sono soppresse.

11. 06. I Relatori.

ART. 12.

Subemendamenti all'emendamento 12.018 dei relatori

All'articolo aggiuntivo 12.018 dei Relatori aggiungere, in fine, le seguenti parole: Tale disposizione transitoria si intende estesa al rinnovo dei consigli regionali.

0. 12. 018. 1. Pisicchio, Melilla.

All'articolo aggiuntivo 12.018 dei relatori, dopo le parole: n. 69, aggiungere le seguenti: e dei consigli regionali di cui all'articolo 3 della medesima legge 3 febbraio 1963, n. 69,.

0. 12. 018. 2. I Relatori.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Proroga della durata in carica del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti).

1. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di cui all'articolo 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, rimangono in carica sino al 31 dicembre 2016.

12. 018. I Relatori.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 è prorogato fino al 25 aprile 2016 per la presentazione di proposte al valor militare per i caduti, i comuni e le province.

7-ter. Le proposte con le relative documentazioni dovranno essere inviate al Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare, istituita dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.

7-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli artt. 7-10 del decreto ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7-quinquies. All'attuazione della presente disposizione il Ministero della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

1. 149. (Nuova formulazione) Tullo.

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

9. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

9-bis. All'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015».

1. 74. Marchi, Agostini, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pillozzi, Preziosi, Rubinato.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 79, lettera b), le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle parole: «entro novanta giorni»;

b) al comma 82, le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle parole: «lettere a) e b)».

1. 11. (Nuova formulazione) Pagani, Fabbri, Famiglietti, Montroni, Incerti, Giovanna Sanna, Patrizia Maestri.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: «i contratti di lavoro a tempo determinato», sono aggiunte le seguenti: «nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto.».

1. 17. (Nuova formulazione) Terrosi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 107 è inserito il seguente:

«107-bis. Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni cui al comma 102 della medesima legge, è prorogato al 31 dicembre 2017».

1. 78. Ribauda, Culotta, Ventricelli, Speranza, Tentori, Iacono, Censore.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, al comma 14, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di prorogare per il triennio 2016, 2017 e 2018 le attività tecnico-amministrative volte ad ultimare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate dell'Umbria, la Regione Umbria e i relativi comuni coinvolti sono autorizzati a stipulare, con risorse

proprie e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per un periodo massimo di tre anni, contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti strettamente necessari al completamento delle predette attività di ricostruzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni assunzionali e finanziarie, nonché dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

1. 72. (Nuova formulazione) Giuliotti, Sereni.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2016, per un importo massimo di 214.000 euro, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

1. 73. (Nuova formulazione) Giuliotti.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Ai fini della procedura di chiamata di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il termine per la emanazione dei decreti previsti dall'articolo 16, il comma 2 e comma 3, lettera a), della medesima legge, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2016.

10-ter. All'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «non rinnovabili» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016».

10-quater. Le Università sono autorizzate, pertanto, a prorogare fino al 31 dicembre 2016, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all'abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012 o 2013. Ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti della medesima tipologia, gli assegni di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono equipollenti a quelli di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

1. 182. I Relatori.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015,» sono sostituite con le seguenti: «Per il periodo 2013-2016».

Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 38 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1. 03. (Nuova formulazione) Cinzia Maria Fontana, Ginefra, Sanga, Cenni, Guerra, Palese, Latronico.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. Per i contratti di solidarietà, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale, è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

*1. 06. (Nuova formulazione) Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Damiano, Di Salvo, Giacobbe, Gneccchi, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Amato, Burtone.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. 1. Per i contratti di solidarietà, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale, è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

*1. 07. (Nuova formulazione) Vico, Ginefra, Pelillo, Bargero, Capone, Grassi, Michele Bordo, Mongiello, Massa, Mariano, Ventricelli, Losacco, Cassano.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. 1. Per i contratti di solidarietà, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale, è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

*1. 013. (Nuova formulazione) Duranti, Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Scotto, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. 1. Per i contratti di solidarietà, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale, è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

*1. 014. (Nuova formulazione) Airaudò, Placido, Duranti, Marcon, Melilla, Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Scotto, Paglia, Quaranta, Zaratti, Pellegrino, Nicchi, Costantino, Gregori, Ricciatti, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Fava, Ferrara, Piras, Folino, Fratojanni, Zaccagnini, Daniele Farina, Kronbichler, Palazzotto, Sannicandro.

ART. 3.

Sostituire la lettera b) del comma 2 con la seguente:

b) ad adeguare, con decorrenza 1o gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti elettrici per usi diversi da quelli domestici, ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa; nonché ad applicare, con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012.

**3. 12. (Nuova formulazione) Bergamini, Alberto Giorgetti, Centemero, Gullo.

Sostituire la lettera b) del comma 2 con la seguente:

b) ad adeguare, con decorrenza 1o gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti elettrici per usi diversi da quelli domestici, ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa; nonché ad applicare, con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012.

**3. 46. (Nuova formulazione) Parisi.

Sostituire la lettera b) del comma 2 con la seguente:

b) ad adeguare, con decorrenza 1o gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti elettrici per usi diversi da quelli domestici, ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di

trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa; nonché ad applicare, con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012.»

****3. 49.** (Nuova formulazione) Cenni.

Sostituire la lettera b) del comma 2 con la seguente:

b) ad adeguare, con decorrenza 1o gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti elettrici per usi diversi da quelli domestici, ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa; nonché ad applicare, con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012.

****3. 36.** Librandi.

Sostituire la lettera b) del comma 2 con la seguente:

b) ad adeguare, con decorrenza 1o gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti elettrici per usi diversi da quelli domestici, ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa; nonché ad applicare, con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012.

****3. 14.** (Nuova formulazione) Dorina Bianchi.

Sostituire la lettera b) del comma 2 con la seguente:

b) ad adeguare, con decorrenza 1o gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti elettrici per usi diversi da quelli domestici, ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa; nonché ad applicare, con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012.

****3. 40.** (Nuova formulazione) Mariani.

Sostituire la lettera b) del comma 2 con la seguente:

b) ad adeguare, con decorrenza 1o gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti elettrici per usi diversi da quelli domestici, ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa; nonché ad applicare, con la medesima decorrenza, agli

oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012.

****3. 8. (Nuova formulazione) Misiani, Lodolini.**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 194 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «nell'anno 2014», aggiungere le seguenti parole: «e le riduzioni effettuate nell'anno 2015»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da erogare secondo i criteri e le procedure del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

***3. 2. (Nuova formulazione) Losacco, Peluffo, Ginefra, Pelillo, Grassi, Mariano, Ventricelli, Vico, Mongiello, Michele Bordo, Capone, Massa.**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 194 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «nell'anno 2014», aggiungere le seguenti parole: «e le riduzioni effettuate nell'anno 2015»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da erogare secondo i criteri e le procedure del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

***3. 59. (Nuova formulazione) Pisicchio.**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 194 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «nell'anno 2014», aggiungere le seguenti parole: «e le riduzioni effettuate nell'anno 2015»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da erogare secondo i criteri e le procedure del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

***3. 55. (Nuova formulazione) Palese, Fucci, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciraci, Corsaro, Distaso, Latronico, Marti.**

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 31-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di proseguire le attività di sperimentazione, alla scadenza del triennio individuato dal comma 2 l'operatività della scuola è prorogata per un ulteriore triennio»;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Per il finanziamento delle attività della scuola per il triennio di cui al comma 2-bis, ad integrazione delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015, è autorizzata la

spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Ai relativi oneri si provvede quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204»;

c) al comma 6, dopo le parole: «Allo scadere del triennio» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2-bis».

3. 01. I Relatori.

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015 e 2016».

4. 26. Giulietti.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo della legge 6 luglio 2012, n. 96, è prorogato al 15 giugno 2016 solo relativamente agli esercizi degli anni 2013 e 2014.

1-ter. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione degli atti di cui al secondo e al terzo periodo del presente comma, nei termini ivi previsti, o in quelli eventualmente prorogati da norme di legge, la Commissione applica la sanzione amministrativa di euro 200.000».

4. 20. Carbone, Boccadutri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

4. 91. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente che hanno concluso tali processi entro la data del 10 gennaio 2016, l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 10 gennaio 2017. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

4. 64. (Nuova formulazione) Guerra, Braga, Melilli, Gribaudo, Fanucci, Mognato, Richetti, Narduolo, Rocchi, Malpezzi, Dallai, Cenni, Fabbri, Tentori, Castricone, Pastorelli, Pastorino, Donati, Misiani, Lodolini, Marantelli, Rigoni, Romanini, Cinzia Maria Fontana, Petrini, Patriarca, Senaldi, Patrizia Maestri, Plangger, Guerini, Bargero, Giulietti, Rostellato, Berlinghieri, De

Menech, Carra, Scuvera, Boccadutri, Bruno Bossio, Arlotti, Baruffi, Rampi, Ginato, Gadda, Ferrari, Marco Di Maio, Piazzoni, Fragonelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2016».

4. 16. Fanucci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30 maggio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio 2017»;

b) al comma 1-bis le parole: «15 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2017».

*4. 67. Villecco Calipari, Vito, Scopelliti, Petrenga, Causin, Duranti, D'Arienzo, Bonomo, Fusilli, Lacquaniti, Salvatore Piccolo, Piras, Falcone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30 maggio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio 2017»;

b) al comma 1-bis le parole: «15 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2017».

*4. 9. (Nuova formulazione) Falcone.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Proroga di termini in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico).

All'articolo 4-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente. «4-bis. I dati relativi al traffico telefonico o telematico, esclusi comunque i contenuti di comunicazione, detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché quelli relativi al traffico telefonico o telematico effettuato successivamente a tale data, sono conservati, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, fino al 30 giugno 2017, per le finalità di accertamento e repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.»;

2) al comma 2 le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;

3) al comma 3 le parole: «1o gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2017».

4. 09. (Nuova formulazione) Verini.

ART. 5.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché l'attività della struttura di supporto ivi prevista,», le parole «è assicurato» sono sostituite dalle seguenti: «sono assicurati» e la cifra: «100.000» è sostituita dalla seguente: «500.000»;

b) al secondo periodo, le parole: «Dal 1o gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 1o gennaio 2017».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 5 con la seguente: Proroghe in materia di beni e attività culturali e turismo.

5. 3. I relatori.

ART. 6.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

7-bis. Anche per l'anno 2016 è prorogata l'individuazione, come regioni di riferimento, di quelle stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015, e per la determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità sono altresì confermati i costi pro-capite per livelli assistenziali delle regioni di riferimento rilevati dai modelli LA 2013, nonché i medesimi pesi per classi di età adottati in sede di determinazione dei fabbisogni standard regionali per l'anno 2015.

6. 36. I Relatori.

ART. 7.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 10, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre 2016 le risorse corrispondenti alla quota di cui al periodo precedente sono utilizzate dalle regioni per interventi e servizi nel settore delle infrastrutture scolastiche, della protezione civile, del dissesto idrogeologico, nonché del patrimonio culturale».

7. 28. Melilli.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. L'entrata in vigore delle misure di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è differita al 1o gennaio 2017. Conseguentemente al Fondo di cui al citato articolo 1, comma 866, confluiscono le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le annualità 2017, 2018 e 2019. Per le risorse relative agli anni 2015 e 2016 si applicano le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 1, comma 223, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. 100. I Relatori.

ART. 8.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »In ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI è corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuarsi a seguito della procedura prevista dal periodo che precede, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede, entro il 31 marzo 2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio.

8. 6. Fanucci.

All'articolo 8, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

Conseguentemente, fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, bandite dalla Consip SPA il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.

8. 41. I Relatori.

ART. 10.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».

*10. 25. Melilli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».

*10. 62. Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».

*10. 107. Tancredi, Dorina Bianchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».

*10. 182. Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 14, comma 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: «per i soli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2016» e le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

10. 3. Dell'Aringa.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'articolo 19, comma 2, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione

professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

2-ter. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla data di conversione in legge del presente decreto-legge e che l'imposta non sia stata considerata, dall'ente erogatore, quale spesa ammessa al finanziamento.

2-quater. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016, 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 189, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

*10. 87. (Nuova formulazione) Rubinato, Ginato.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'articolo 19, comma 2, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

2-ter. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla data di conversione in legge del presente decreto-legge e che l'imposta non sia stata considerata, dall'ente erogatore, quale spesa ammessa al finanziamento.

2-quater. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016, 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 189, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

*10. 49. (Nuova formulazione) D'Incà, Caso, Nuti.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'articolo 19, comma 2, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

2-ter. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla data di conversione in legge del presente decreto-legge e che l'imposta non sia stata considerata, dall'ente erogatore, quale spesa ammessa al finanziamento.

2-quater. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016, 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 189, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

*10. 57. (Nuova formulazione) Sandra Savino, Centemero, Gullo.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'articolo 19, comma 2, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

2-ter. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla data di conversione in legge del presente decreto-legge e che l'imposta non sia stata considerata, dall'ente erogatore, quale spesa ammessa al finanziamento.

2-quater. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016, 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede

mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 189, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

*10. 111. (Nuova formulazione) Busin, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il 2016 sono esclusi dal divieto gli enti locali.

10. 26. Fabbri, Marchi, Famiglietti, Baruffi, Montroni, Incerti, Giovanna Sanna, Patrizia Maestri, Pagani.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le richieste di cui all'articolo 56-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere effettuate, secondo le modalità ivi indicate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il termine perentorio del 31 dicembre 2016.

10. 201. (Nuova formulazione) Latronico, Palese.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, continuano ad essere assicurati dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. La disposizione del precedente periodo è richiamata nello Statuto dell'Ente, adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. 75. (Nuova formulazione) Lenzi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modifiche e integrazioni, attesa la soppressione dell'Ente Strumentale prevista il 10 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, nono periodo, le parole: «2016» sono sostituite dalle seguenti «2017»;

b) all'articolo 8, comma 2, nono periodo, le parole: «2017» sono sostituite dalle seguenti: «2018».

10. 29. Marco Meloni.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-ter. All'articolo 49-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»;

b) al comma 1, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016»;

c) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015, nei limiti delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2016 e non più necessarie per le finalità originarie, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, e comunque limitatamente alla quota non ancora erogata»;

d) al comma 1, le parole: «Associazione Italiana della» sono sostituite dalle seguenti: «Ente strumentale alla»;

e) al comma 1, le parole: «direttore generale» sono sostituite dalla seguente:
«amministratore»;

f) al comma 1, dopo le parole: «pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» sono inserite le seguenti: «anche a carico di singoli comitati territoriali, ivi comprese le obbligazioni estinte nel periodo 1o gennaio 2013-31 dicembre 2015 a valere su anticipazioni bancarie»;

g) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) dell'approvazione, da parte delle Amministrazioni vigilanti, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, del conto consuntivo 2015 e della delibera di accertamento dei debiti di cui al comma 1, con l'indicazione di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, adottata dal comitato di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con asseverazione del collegio dei revisori dei conti»;

h) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. A decorrere dall'anno di applicazione della riduzione del finanziamento per l'Ente strumentale alla Croce Rossa e per l'Associazione italiana della Croce Rossa, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il minore finanziamento previsto per i predetti enti, ai sensi del citato articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, è vincolato nella misura di 6 milioni di euro annui per l'intero periodo di rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 1. Il predetto importo, ove non utilizzato per la finalità di cui al presente comma, costituisce un'economia per il bilancio statale. Fino all'applicazione delle predette riduzioni del finanziamento, e, comunque, in caso di incapienza del predetto importo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all'Ente strumentale alla Croce Rossa o all'Associazione italiana della Croce Rossa, fino a concorrenza della rata dovuta. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente strumentale alla Croce Rossa o all'Associazione italiana della Croce Rossa sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di cui al comma 1 del presente articolo».

10. 30. (Nuova formulazione) Marco Meloni.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'ottavo periodo del comma 284, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

Conseguentemente:

al primo periodo dopo le parole: forme sostitutive sono inserite le seguenti: ed esclusive;

alla rubrica dopo le parole: economica e finanziaria sono inserite le seguenti: e in materia di lavoro e politiche sociali.

*10. 99. D'Alia, Tancredi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'ottavo periodo del comma 284, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

Conseguentemente:

al primo periodo, dopo le parole: forme sostitutive sono inserite le seguenti: ed esclusive;

alla rubrica, dopo le parole: economica e finanziaria sono inserite le seguenti: e in materia di lavoro e politiche sociali.

*10. 16. Melilli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 15 dicembre 2014, n. 186, sono prorogate al 31 dicembre 2016 al fine di consentire l'integrale passaggio di tutto il personale nella Sezione Dogane del ruolo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con conseguente soppressione delle distinte Sezioni all'interno dei ruoli unici del personale non dirigenziale, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10. 213. I Relatori.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, nelle more del perfezionamento del decreto di cui all'articolo 43 della legge 10 aprile 1981, n.121, sono prorogati all'anno 2016 i limiti massimi stabiliti dall'analogo decreto relativo all'anno 2015.
10. 214. I Relatori.

ART. 11.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2018.
11. 1. Ghizzoni, Baruffi, Berlinghieri.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo le parole: «negli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» e, al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018».
11. 2. Baruffi, Ghizzoni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per lo svolgimento di attività di supporto tecnico ed amministrativo alla Regione Campania in attuazione degli interventi di bonifica di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge n. 185 del 2015, l'Agenzia regionale campana difesa suolo continua ad avvalersi del personale a tempo determinato attualmente in servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nelle more dell'attuazione delle procedure di reclutamento previste dall'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalla legge 30/7/2010, n. 122.
11. 20. (Nuova formulazione) Tartaglione, Tino Iannuzzi, Manfredi, Scotto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il termine di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogato al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.
11. 16. (Nuova formulazione) Ferraresi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella Terra dei fuochi, il termine del 31 dicembre 2015, previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, per garantire perdurante efficacia alle disposizioni di cui all'articolo 11 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2010, n. 3891, è prorogato alla data del 31 luglio 2016.

11. 19. (Nuova formulazione) Tartaglione, Tino Iannuzzi, Manfredi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato di sessanta giorni.

2. Entro il termine di trenta giorni dall'approvazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, o di stralci di detto programma relativi ad interventi urgenti o propedeutici, le risorse residue dei fondi stanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il Sito di Interesse Nazionale «Bagnoli-Coroglio» ed erogati al Comune di Napoli, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono destinate al finanziamento dei medesimi interventi, secondo gli indirizzi della cabina di regia di cui al comma 13 del medesimo articolo 33.

3. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, le parole da: «Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una società per azioni,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «La trascrizione del decreto di trasferimento al Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura SpA è riconosciuto un importo corrispondente al valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti, rilevato dall'Agenzia del Demanio alla data del trasferimento della proprietà. Tale importo viene versato alla curatela fallimentare mediante strumenti finanziari, di durata non superiore a quindici anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, emessi su mercati regolamentati dal Soggetto Attuatore, anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8. L'emissione degli strumenti finanziari di cui al presente comma non comporta l'esclusione dai limiti relativi al trattamento economico stabiliti dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni. Dalla trascrizione del decreto di trasferimento e alla consegna dei suddetti titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura SpA, sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del predetto decreto, da effettuarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, e gli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere ed imposta. Il Soggetto Attuatore ha diritto all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili ad esso trasferiti, secondo le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della determinazione del valore suddetto da parte dell'Agenzia del Demanio. Restano fermi gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro aventi causa a titolo di responsabilità per i costi della bonifica»;

b) il comma 13.1 è abrogato;

c) al comma 13-quater le parole: «ovvero della società da quest'ultimo costituita» sono soppresse.

11. 06. I Relatori.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

(Proroga di termini in materie di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri).

1. All'articolo 4 della legge 30 marzo 2004, n. 92, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «venti».

2. Le domande di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 marzo 2004, n. 92, con le relative documentazioni, dovranno essere inviate alla Commissione di cui all'articolo 5 della medesima legge.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12. 011. (Nuova formulazione) Malpezzi, Tino Iannuzzi.

All'articolo aggiuntivo 12.018 dei relatori, dopo le parole: n. 69, aggiungere le seguenti: e dei consigli regionali di cui all'articolo 3 della medesima legge 3 febbraio 1963, n. 69,.

0. 12. 018. 2. I Relatori.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Proroga della durata in carica del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti).

1. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di cui all'articolo 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, rimangono in carica sino al 31 dicembre 2016.

12. 018. I Relatori.